MISURE URGENTI DI DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE ED ALTRI INTERVENTI PER LA DEFINIZIONE DELL'ARRETRATO IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE

Art. 4

Non accettazione dell'invito e mancato accordo

L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto puo' essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito. La dichiarazione di mancato accordo e' certificata dagli avvocati designati.

Versione in vigore dal 13 settembre 2014, non più in vigore dal 18 ottobre 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile
Estremi	Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132
Capo	II — Procedura di negoziazione assistita da ... avvocati
Sezione	I — Della procedura di negoziazione assistita
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2014

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-di-degiurisdizionalizzazione-ed-altri-interventi-per/art-4-non-accettazione-dell-invito-e-mancato-accordo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it